

	<b>COMUNE DI CASCIAGO</b> <b>Provincia di Varese</b>	<b>Numero</b>  7	<b>Data</b>  22/04/2024
---	---	------------------------	-------------------------------

## Deliberazione di Consiglio Comunale

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PEF 2024-2025 E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro addi ventidue del mese di Aprile alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria e convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Mirko Reto	Sindaco	SI
Giacomo Maria Baroni	Consigliere	SI
Marco Praderio	Consigliere	NO
Daniele Pravettoni	Consigliere	SI
Giuditta Speroni	Consigliere	SI
Alberto Gaggioni	Consigliere	SI
Mario Persicone	Consigliere	SI
Caterina Cantoreggi	Consigliere	SI
Fabrizio Anesa	Consigliere	SI
Andrea Zanotti	Consigliere	SI
Andrea Zampieri	Consigliere	NO
Marco Brega	Consigliere	NO
Giannino Pozzi	Consigliere	SI

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Margherita Taldone.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko Reto, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PEF 2024-2025 E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

CONSIDERATO che, con successiva delibera n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2*" e che con la delibera n.7/2024/R/RIF recante "*Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità n. 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative*", ARERA ha approvato modifiche e integrazioni al suddetto metodo tariffario MTR-2.

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, come modificato dalla delibera n.389/2023/R/RIF e delibera n. 7/2024/R/RIF, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina del 6 novembre 2023 n.1 DTAC/2023 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria, del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) e successive modifiche di cui alle delibere n. 389/2023/R/RIF e n. 7/2024/R/RIF, per il secondo periodo regolatorio 2024-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024 e 2025, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, come modificato e integrato dalle delibere n.n. 389/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 come modificato e integrato dalle delibere n.n. 389/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall’art. 7 del metodo MTR-2 (come modificato e integrato dalle delibere n.n. 389/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF), prevede che l’approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l’attribuzione del compito di validazione in capo all’ente territorialmente competente (ETC);

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2 (come modificato e integrato dalle delibere n.n. 389/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF) prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno del limite di crescita, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- della valorizzazione del coefficiente CR1a ai fini dell’aggiornamento biennale delle entrate tariffarie in ciascun anno (2024, 2025) per la determinazione del parametro relativo al limite di crescita, come previsto ai sensi dell’art. 4.4bis MTR-2 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, come modificato e integrato dalle delibere n.n. 389/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite del 3% (limite entro cui può essere valorizzato il coefficiente C116a, art 4.4 MTR-2 come modificato ed integrato).

PRESO ATTO che, per la compilazione del PEF, sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno 2022 e 2023 ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da maggiori costi previsti per l'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica del nuovo appalto.

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020 e ss.mm.ii, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina del 6 novembre 2023 n. 1 DTAC/2023;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2024;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il PEF grezzo elaborato Econord Spa, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera A), unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato B) e alla dichiarazione di veridicità, allegato C), quali parti integranti e sostanziali della medesima;

VISTO inoltre il prospetto di PEF pluriennale 2024 e 2025, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dal numero "1)", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "2)" e alla dichiarazione di veridicità, allegato 3), quali parti integranti e sostanziali della medesima;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2024 ammonta ad € 502.002,00, comprensivo delle componenti per la determinazione delle tariffe TARI;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»*

RICHIAMATI gli artt. 5 e 6 del vigente Regolamento della TARI che disciplinano le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660;

RITENUTO necessario procedere a confermare, inoltre, ai sensi del citato Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti "TARI", anche per l'annualità 2024 le seguenti esenzioni e deduzioni tariffarie:

#### Utenze Domestiche:

- Nuclei familiari composti da persone che vivono da sole di età uguale o superiore a 75 anni, titolari di "pensione integrata al minimo" o di "pensione sociale" ovvero con reddito imponibile lordo ai fini Irpef fino a €10.000,00: riduzione del 50% della relativa Tariffa Variabile, precisamente €/utenza 21,83;

Tale agevolazione sarà concessa solo previa istanza documentata da presentare all'Ufficio Tributi entro e non oltre il 31 luglio 2024;

- Nuclei familiari composti da n. 5 componenti: riduzione del 15% della relativa Tariffa Variabile, precisamente €/utenza 131,20;
- Nuclei familiari composti da n. 6 o più componenti: riduzione del 25% della relativa Tariffa Variabile, precisamente €/utenza 132,52;

#### Utenze non Domestiche:

- Scuole Materne private: esenzione della Tariffa Variabile (Categoria 1);
- Oratori e Locali Parrocchiali: esenzione della Tariffa Variabile (Categoria 1);
- Impianti sportivi: riduzione del 50% della Tariffa Variabile (Categoria 2), precisamente €/mq. 0,47(N.B. tale agevolazione non si applica per le superfici relative alle aree a parcheggio);
- Impianti sportivi – aree a parcheggio: esenzione della Tariffa Variabile (Categoria 2); (N.B: tale esenzione è da applicare alle sole aree a parcheggio degli Impianti sportivi);
- Ristoranti, trattorie osterie e pizzerie: riduzione del 50% della Tariffa Variabile (Categoria 16), precisamente €/mq 2,85;
- Bar, caffè, pasticceria: agevolazione del 25% della Tariffa Variabile (Categoria 17), precisamente €/mq 3,20;
- Negozi di generi alimentari, panificio, macelleria: riduzione del 85% della Tariffa Variabile (Categoria 18), precisamente €/mq 0,64;
- Plurilicenze alimentari: riduzione del 85% della Tariffa Variabile (Categoria 19), precisamente €/mq 0,27;
- Ortofrutta, pescherie, fioristi: riduzione del 85% della Tariffa Variabile (Categoria 20), precisamente €/mq 1,07;

RITENUTO altresì di stabilire la riscossione della tassa sui rifiuti in numero due rate e precisamente la scadenza della rata di acconto Tari 2024 al 31 luglio 2024 e la rata di saldo al 2 dicembre 2024 oppure in un'unica soluzione al 31 luglio 2024;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 4% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 in data 24.03.2022 con la quale è stato approvato lo schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il periodo 2022-2025;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:

- n. 25 in data 21.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Dups 2024-2026;
- n. 26 in data 21.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L n° 228/2021, che prevede che a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge n° 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi ex artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione contabile in merito alla proposta in approvazione, allegato al presente provvedimento quale Sub "D" per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto comunale;

Udita la relazione introduttiva dell'Assessore al Bilancio Dott. Daniele Pravettoni e i successivi interventi;

Udite le seguenti dichiarazioni di voto:

Consigliere Andrea Zanotti: esprime voto di astensione.

Consigliere Mario Persicone: esprime voto favorevole.

**Tutto ciò** premesso e considerato;

Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti per appello nominale:

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri votanti: 10

Voti astenuti:

2 (Zanotti, Pozzi)

Voti favorevoli:

8 (Reto, Baroni, Pravettoni, Speroni, Gaggioni, Persicone, Cantoreggi, Anesa)

Voti contrari:

0

### **DELIBERA**

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto dell'aggiornamento biennale del PEF 2024 e 2025 come da prospetto indicato nella seguente tabella:

Totale Costi	2024	2025
fissi	193.446,00	219.750,00
variabili	308.556,00	283.735,00
Sommano	502.002,00	503.485,00

3. di validare l'aggiornamento biennale del PEF 2024 e 2025, con i relativi allegati, come previsto ai sensi dell'art. 28 del metodo tariffario MTR-2, come modificato e integrato dalla delibera n. 389/2023/R/RIF e dalla delibera n. 7/2024/R/RIF;
4. di dare atto che il PEF 2024 ammonta quindi ad € 502.002,00 come indicato nell'allegato "1)", come meglio specificato in premessa;
5. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2024 come di seguito elencate:

### Dati delle utenze domestiche

	Superficie mq.	n utenze	Ps	tariffa variabili	Tariffa fissa
) - Utenza domestica 1 occupante	74.438	490	0,70	46,59	0,62
) - Utenza domestica 2 occupanti	80.097	457	0,59	86,61	0,72
) - Utenza domestica 3 occupanti	77.066	349	0,36	104,82	0,79
) - Utenza domestica 4 occupanti	47.352	247	0,26	127,48	0,85
) - Utenza domestica 5 occupanti	11.996	48	0,14	158,72	0,91
) - Utenza domestica 6 occupanti	3.580	14	0,00	180,00	0,96

### Dati delle utenze non domestiche

Categoria:	Superficie mq.	Ps	n. ut	tariffa variabili	Tariffa fissa
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3.311	0,00%	11	0,93	0,09
2 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	762	100,00%	3	2,35	0,24
3 - Stabilimenti balneari	0	50,00%	0	1,49	0,15
4 - Esposizioni, autosaloni	29.502	100,00%	13	1,27	0,13
5 - Alberghi con ristorante	0	50,00%	0	3,54	0,35
6 - Alberghi senza ristorante	0	50,00%	0	2,52	0,25
7 - Case di cura e riposo	5.737	5,00%	4	2,81	0,28
8 - Uffici, agenzie	695	30,00%	11	3,07	0,31
9 - Banche, istituti di credito e studi professionali	1.247	100,00%	9	1,72	0,17
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e a	586	5,00%	4	2,59	0,26
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	258	0,00%	1	3,16	0,31
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7.329	100,00%	25	3,05	0,31
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2.576	100,00%	6	3,40	0,34
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	4.206	100,00%	4	2,69	0,27
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	4.017	100,00%	6	3,20	0,32
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	592	0,00%	2	14,25	1,42
17 - Bar, caffè, pasticceria	558	0,00%	7	10,71	1,07
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	705	0,00%	9	5,18	0,52
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,00%	0	4,52	0,45
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	12	0,00%	1	17,86	1,78
21 - Discoteche, night-club	0	50,00%	0	3,95	0,39

6. Di confermare, inoltre, ai sensi del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti "TARI", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2014 e successive modificazioni, le seguenti esenzioni e deduzioni tariffarie per l'anno 2024, già in vigore per l'annualità 2023:

### **Utenze Domestiche:**

- Nuclei familiari composti da persone che vivono da sole di età uguale o superiore a 75 anni, titolari di “pensione integrata al minimo” o di “pensione sociale” ovvero con reddito imponibile lordo ai fini Irpef fino a € 10.000,00: riduzione del 50% della relativa Tariffa Variabile, precisamente €/utenza 21,83;

Tale agevolazione sarà concessa solo previa istanza documentata da presentare all’Ufficio Tributi entro e non oltre il 31 luglio 2024;

- Nuclei familiari composti da n. 5 componenti: riduzione del 15% della relativa Tariffa Variabile, precisamente €/utenza 131,20;
- Nuclei familiari composti da n. 6 o più componenti: riduzione del 25% della relativa Tariffa Variabile, precisamente €/utenza 132,52;

### **Utenze non Domestiche:**

- Scuole Materne private: esenzione della Tariffa Variabile (Categoria 1);
- Oratori e Locali Parrocchiali: esenzione della Tariffa Variabile (Categoria 1);
- Impianti sportivi: riduzione del 50% della Tariffa Variabile (Categoria 2), precisamente €/mq. 0,47 (N.B. tale agevolazione non si applica per le superfici relative alle aree a parcheggio);
- Impianti sportivi – aree a parcheggio: esenzione della Tariffa Variabile (Categoria 2); (N.B: tale esenzione è da applicare alle sole aree a parcheggio degli Impianti sportivi);
- Ristoranti, trattorie osterie e pizzerie: riduzione del 50% della Tariffa Variabile (Categoria 16), precisamente €/mq 2,85;
- Bar, caffè, pasticceria: agevolazione del 25% della Tariffa Variabile (Categoria 17), precisamente €/mq 3,20;
- Negozi di generi alimentari, panificio, macelleria: riduzione del 85% della Tariffa Variabile (Categoria 18), precisamente €/mq 0,64;
- Plurilicenze alimentari: riduzione del 85% della Tariffa Variabile (Categoria 19), precisamente €/mq 0,27;
- Ortofrutta, pescherie, fioristi: riduzione del 85% della Tariffa Variabile (Categoria 20), precisamente €/mq 1,07;

7. di stabilire la riscossione della tassa sui rifiuti in numero due rate e precisamente la scadenza della rata d’acconto Tari 2024 al 31 luglio 2024 e la rata di saldo al 2 dicembre 2024, oppure in un’unica soluzione al 31 luglio 2024;
8. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 4,0% fissata dalla Provincia di Varese con apposita deliberazione;
9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n.

34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti per appello nominale:

Consiglieri presenti: 10	Consiglieri votanti: 10
Voti astenuti:	2 (Zanotti, Pozzi)
Voti favorevoli:	8 (Reto, Baroni, Pravettoni, Speroni, Gaggioni, Persicone, Cantoreggi, Anesa)
Voti contrari:	0

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi all'efficacia della presente deliberazione.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024** / 11

Ufficio Proponente: **Ufficio Contabilità e Bilancio**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PEF 2024-2025 E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Contabilità e Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/04/2024

Il Responsabile di Settore

Daniele Pravettoni

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Daniele Pravettoni

Verbale letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO  
MIRKO RETO

IL SEGRETARIO  
MARGHERITA TALDONE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casciago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

RETO MIRKO in data 09/05/2024  
TALDONE MARGHERITA in data 08/05/2024